

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

con istanza di autorizzazione alla notifica per p. proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per il sig. **Marco Servetto** nato a Cuneo il 27.03.1980 residente in Cuneo (CN) alla Piazza Europa n. 22, C.F. SRV MCR 80C27 D205V, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H 703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 9 e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

il **Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore generale *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e c o n t r o

la Commissione Giudicatrice di concorso, in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

nonché contro

la Commissione Nazionale in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

Grassi Leonardo [redacted] e **Portaluppi Silvano** [redacted],

avverso e per l'annullamento, previa sospensione

a)- dell'avviso prot. n. 0011006 del 03.05.2022 contenente l'elenco degli ammessi alla successiva prova orale di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte nella parte in cui **non** contempla il ricorrente;

b)- dell'esito della prova scritta del 27.04.2022 di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) sostenuta dal ricorrente nella Regione Piemonte;

c)- della valutazione della prova scritta espletata nel turno pomeridiano del 27.04.2022 per come trasfusa nel punteggio numerico pari a **68** assegnato al ricorrente nell'ambito del concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) laddove viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti nonché non previsti dal quadro di riferimento;

d)- per quanto di ragione e *in parte qua* dell'avviso prot. n. 24920 del **28.06.2022** con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso B020 della presupposta nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta la protocollo DPIT n. 1405 del 20.06.2022, laddove riconosce l'erroneità del solo quesito n. 30 del test somministrato al mattino (T1);

e)- per quanto di ragione e laddove lesiva, della prova scritta *computer-based* elaborata dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 e successive modifiche con particolare riferimento ai quesiti n. 4, 6, 20, 21, 23, 34 e 37 laddove non riconducibili al quadro di riferimento stilato per la specifica classe di concorso e ai quesiti n. 27 e 29 in ragione dell'erronea formulazione;

f)- per quanto di ragione, ancorché non immediatamente lesivo, del Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta stilato per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022;

g)- ancora e per quanto di ragione, dell'avviso pubblicato dal Ministero dell'Istruzione contenente il calendario della prova scritta distinta per classe di concorso di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020, n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 nella parte in cui fissa al 27.04.2022 l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina);

h)- ancora, e per quanto di ragione, dei decreti, con i quali è stata nominata, rettificata e sostituita la Commissione Giudicatrice **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte in aggregazione;

i)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 23 del 05.01.2022 di modifica del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* in uno agli allegati acclusi;

l)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 326 del 09.11.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione ha dettato *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 59, comma 11, del DL. n. 73/2021”*;

m)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749;

n)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 649 pubblicato in GU n. 44 del 09.06.2020 con cui sono state apportate modifiche al *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* indetto con DD 499 del 21.04.2020 e s.m.i.;

o)- per quanto di ragione, seppur non immediatamente lesivo, del D.D. n. 499 del 21.04.2020 recante *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* in uno agli allegati occlusi;

p)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi delle ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **B020** quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale **mediante prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020

modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **B020** quanto ai quesiti censurati, ad essere ammesso alla prova orale **mediante prova suppletiva** di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022, per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- Le modalità di espletamento della prova scritta laddove vertenti su quesiti esorbitanti le indicazioni contenute nei quadri di riferimento, anche in disparte della ingannevolezza di alcuni dei quesiti medesimi, depongono per la più che meramente potenziale alterazione della prova ciò imponendo l'annullamento integrale e il riespletamento della prova medesima ovvero,

alternativamente e compensativamente, l'ammissione diretta alla prova orale dell'attuale ricorrente;

2)- L'esito della prova scritta è gravemente viziato, oltre che da quesiti non previsti, dalla evidente ingannevolezza/ambiguità/erroneità di alcune domande del test che hanno inciso sulla complessiva attendibilità della prova determinando un solo apparente mancato raggiungimento della soglia utile all'ammissione alla prova scritta (70/100);

3)- L'invocata ammissione alla prova orale non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima (*"La prova orale è superata dai condidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100"* - cfr. art. 3, comma 10, del Decreto n. 23/2022).

F a t t o

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 (successivamente modificato e integrato, da ultimo, con Decreto Dipartimentale del 05.01.2022 n. 23) è stato bandito - **su base regionale** - il *"Concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"*.

Il ricorrente, laddove in possesso dei prescritti requisiti in relazione alla classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) inoltrava rituale e tempestiva domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per la regione **Piemonte** che, conformemente a *ratio legis*, in ragione dell'aggregazione territoriale, è stata gestita dalla regione Lombardia (*"Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami ... omissis I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale"* - cfr. artt. 1 e 2 del Decreto Direttoriale n. 499 del 21.04.2022; *"Il concorso è indetto, su base regionale ..."* - cfr. art.1, comma 2, Decreto n. 326 del 09.11.2021; *"Si rinvia altresì all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto*

dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all'Allegato 2 ivi richiamato, per l'individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate" - cfr. art. 1, comma 3; decreto n. 23 del 05.01.2022).

Indi, l'Amministrazione, nella sua diramazione centrale, con avviso pubblicato sul sito istituzionale individuava le sedi per l'espletamento della prima prova scritta.

Nella data prefissata del 27.04.2022, il ricorrente sosteneva la prima prova concorsuale (prova scritta) nel turno pomeridiano (T2) presso la sede designata riportando un punteggio pari a **68/70**.

Tale punteggio ha determinato il (**solo apparente**) mancato raggiungimento della soglia di sbarramento (**70/100**) sebbene, a ben vedere, in ragione delle censure che saranno analiticamente dispiegate (in particolare somministrazione di quesiti **non** previsti per la specifica classe di concorso ovvero erronei/ingannevoli), **il ricorrente abbia raggiunto/superato detta soglia.**

L'Amministrazione, sollecitata dall'odierno ricorrente ad un riesame in autotutela (**All. 12**), rimaneva totalmente **silente** sulle contestazioni dispiegate pur successivamente riconoscendo l'erroneità di uno dei quesiti contenuti nel test somministrato al turno mattutino (cfr. nota del 28.06.2022 - **All. 3**).

La complessiva procedura, oltre che disseminata di quesiti erroneamente formulati per le più svariate classi di concorso e già caducati dalla medesima Commissione nazionale (cfr. note del Ministero - **All. 13**), è stata, quindi, contrassegnata da una serie di alterazioni che ingenerano anche una clamorosa **disparità di trattamento** sicché l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla partecipazione alla successiva prova orale è illegittima e va annullata per i seguenti

M o t i v i

D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, DA ULTIMO, CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA'/DIFFORMITA' DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI QUESITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 *bis*, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

In via del tutto introduttiva, anche prescindendo da quanto si dirà in prosieguo circa la **erronea/ingannevole** formulazione di certuni quesiti che hanno inciso sul (**solo apparente**) mancato raggiungimento della soglia di sufficienza (70/100) allo scritto, va evidenziata e censurata l'illegittimità della disposta esclusione dalla successiva prova orale laddove decretata sulla base di un test scritto formulato in palmare violazione delle vincolanti prescrizioni imposte dal bando

di concorso e che, per tale ragione, è idoneo ad inficiare le risultanze del primo segmento concorsuale.

Ma procediamo con ordine partendo dalla previsione di bando in ragione della quale “*Articolo 3 (Prove di esame per i posti comuni e di sostegno) 1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326; c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. ...omissis... 4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 5. La valutazione*”

della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.”

Nello specifico, i citati “quadri di riferimento” (pubblicati dal Ministero 10 giorni prima dell'espletamento della prova - All. 4), quanto alla **prova scritta**, prevedono che “In particolare, i quaranta quesiti distinti per la classe di concorso B020 mirano all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari relative ai seguenti nuclei tematici disciplinari per entrambe le sessioni previste: - La valorizzazione dei piatti tipici locali e l'aspetto culturale a essi legato. L'adattamento alle diverse abitudini alimentari e alle mutate esigenze nutrizionali. - La conoscenza dei cereali e il loro utilizzo in cucina, anche in virtù delle aumentate intolleranze alimentari. - La conoscenza delle cucine alternative, che tengano conto delle mutate abitudini alimentari e dei nuovi stili di approccio alimentare. - La filiera alimentare, il made in Italy e la promozione delle eccellenze agro-alimentari, con riguardo soprattutto a quei prodotti che hanno il riconoscimento europeo di qualità (d.o.p, i.g.p., s.t.g.). - Gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. - L'applicazione corretta delle diverse tecniche di cottura comprese quelle innovative. - Le trasformazioni chimico-fisiche che avvengono nella manipolazione e cottura degli alimenti. - La predisposizione di piatti o menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. - Il piatto: la ricetta originaria e le possibili varianti, preparazione del piatto, considerando anche possibili varianti che tengano conto di eventuali intolleranze alimentari. - Gli impasti di pasticceria, le creme e le salse. La lavorazione dello zucchero e del cioccolato. - Tecniche di cottura e conservazione applicate ai prodotti dolciari. Tecniche di lavorazione e decorazione. - Il Laboratorio: attrezzature, organizzazione e

gestione sicurezza. - L'applicazione delle normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti, nonché i principi dell'H.A.C.C.P., considerando anche la presenza di allergeni, con particolare riguardo a quanto previsto nella Circolare del Ministero della salute del 06/02/2015 - L'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del personale sul luogo di lavoro (D.lgs.81/2008 e s.m.i.). - Il servizio di ristorazione: catering e banqueting.”

La vincolante parametrizzazione è eloquente nella parte in cui, quanto alla classe B020, **NON** prevede i disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di quei prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento europeo di qualità.

Diversamente, i suddetti disciplinari sono espressamente ricompresi nei nuclei tematici previsti per la classe di concorso **B021** (cfr. quadri di riferimento B021 - **All. 14**).

E, tuttavia, nonostante tale precisa e **vincolante** prescrizione e, quindi, nonostante per la classe di concorso di cui è causa (B020) **non vengano menzionati i disciplinari di produzione** dei prodotti con il riconoscimento europeo di qualità, al ricorrente sono stati somministrati **almeno 7 quesiti** riconducibili a tale nucleo tematico e segnatamente le domande corrispondenti ai nn. 4, 6, 20, 21, 23, 34, 37.

E al riguardo, ove di interesse, nell'ipotesi in cui il Collegio voglia “dilettarsi” nell'approfondimento della produzione delle eccellenze del settore alimentare, ovvero, più semplicemente, conferire incarico ad un consulente, si riportano i quesiti incriminati, che senza ombra di dubbio, prevedono la conoscenza dei disciplinari di produzione non contemplati per la specifica classe di concorso ed in particolare quesiti n. 4 “L' “Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” DOP è un condimento d'eccellenza della tradizione gastronomica italiana. Il candidato indichi qual è l'invecchiamento minimo previsto dal disciplinare di produzione: a) 8 anni, b) 10 anni, c) 12 anni, d) 15 anni; n. 6 “Il candidato indichi il

quantitativo massimo di sale consentito dal disciplinare di produzione nel "Prosciutto di Parma" DOP: a) 8%, b) 15% c) 6% d) non sono previsti limiti; n. 20 "Nel disciplinare di produzione del formaggio "Asiago" DOP, il candidato indichi quale tipo di latte è consentito utilizzare: a) latte vaccino 100%, b) latte vaccino 50%, c) latte ovino 75%, d) latte di capra 70%; n. 21 "La "Pizza Napoletana" STG si presenta come un prodotto da forno tondeggianti con precise caratteristiche: il bordo rialzato detto cornicione non deve superare 1-2 cm inoltre: a) il diametro non deve superare 35cm e PL 0,90 – 1,00, b) il diametro non deve superare 38cm e PL 1,20 – 1,50, c) il diametro non deve superare 40cm e PL 1,50 – 2,10, d) il diametro non deve superare 35cm e PL 0,50 – 0,70; n. 23 "La "Mozzarella di Bufala Campana" DOP è prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco. In base al disciplinare di produzione il latte utilizzato deve possedere titolo in grasso minimo del: a) 7,2%, b) 5,5%, c) 3,5% , d) 4,2%; n. 34: "L'Indicazione Geografica Protetta "Pera dell'Emilia Romagna" designa specifiche cultivar di frutto. Il candidato indichi quale tra queste varietà non è indicato nel disciplinare di produzione: a) Decana del Comizio, b) Pinova, c) Passa Crassana, d) Max Red Bartlett; n. 37 "In base al disciplinare di produzione il "Parmigiano Reggiano" DOP ha un periodo minimo di stagionatura definito. Il candidato indichi a quanti mesi corrisponde: a) 24 mesi, b) 12 mesi X, c) 36 mesi, d) 15 mesi."

Al netto dei quesiti relativi all'Asiago, alla Pizza Napoletana e al Parmigiano Reggiano (nn. 20, 21 e 37) a cui il ricorrente, nonostante la difformità dai quadri di riferimento, ha correttamente risposto ottenendo il relativo punteggio, le restanti domande, per un totale di **8 punti**, hanno ingiustamente impedito allo stesso il raggiungimento della soglia di sufficienza.

In buona sostanza, al ricorrente sono stati sottoposti/somministrati complessivamente almeno 7 quesiti che NON sono assolutamente compatibili

con la specifica classe di concorso e violano maldestramente le prescrizioni del “Quadro di riferimento per la valutazione della prova scritta - Classe di concorso B020” (sic!).

Ed allora, assodato che le rilevate violazioni nell'espletamento della prova sono potenzialmente idonee ad inficiare l'intera procedura concorsuale determinando l'annullamento della prova con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14.01.2014 n. 121 e 28.02.2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27.06.2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26.09.2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, si può operare un'adeguata compensazione mediante **accesso diretto** del ricorrente alla prova orale.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale seppur non invocata caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. l'ampliamento della platea dei potenziali docenti senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova orale.

Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosti in modo percepibile dall'osservanza dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per sé **insanabile** contemperabile soltanto dalla tutela - anche cautelare - della posizione concorsuale dei ricorrenti mediante ammissione alla prova orale.

In altre parole, sebbene quanto evidenziato implichi effetti **demolitivi**, tuttavia, anche in un doveroso bilanciamento dei contrapposti interessi e in un'ottica di preservazione della complessiva procedura, ben si possono contemperare le contrapposte posizioni mediante un'ammissione, ancorché con riserva, alla

successiva prova orale ove, fermo il raggiungimento sostanziale della soglia di sbarramento (70/100) per le ragioni dispiagate e anche di cui al motivo che segue, potrà meglio saggiarsi la effettiva preparazione del ricorrente senza inficiare l'intera procedura.

In buona sostanza, come di tutta evidenza, siamo al cospetto di una prova che andrebbe integralmente **annullata/riespletata** (attenendosi a modalità - indicate dal ministero - che siano coerenti con l'insegnamento per il quale si concorre) e che, tuttavia, anche per ragioni di economicità, senza che ciò pregiudichi alcun controinteressato, anzi tutelando lo stesso interesse del Ministero, può essere "salvata" rimettendo alla successiva prova orale ogni più compiuta verifica sulla preparazione del candidato.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 BANDO EMANATO CON D.D. N. 499/2020 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, DA ULTIMO, CON D.D. N. 23 DEL 05.01.2022 QUANTO ALLA INGANNEVOLEZZA/AMBUGUITA'/DIFFORMITA' DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI QUESITI FORMULATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 bis, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

A parte quanto detto al motivo che precede, ancora in termini di potenziale integrale annullabilità della prova ma sempre rinunciando a qualsivoglia aspirazione **demolitoria** laddove auspicabilmente bilanciata dall'invocata ammissione con riserva, occorre richiamare l'attenzione del Collegio sugli specifici quesiti che, non dissimilmente da come sta accadendo negli ultimi anni ad esempio in seno alle procedure di accesso alla specializzazione dei docenti (su tutte TFA sostegno) e come si è già avuto modo di constatare per la procedura di cui è causa (cfr. ancora note del Ministero - **All. 13**) sono affette da evidente **erroneità/ingannevolezza/ambiguità** assumendo tale aspetto rilievo dirimente atteso il punteggio totalizzato dal ricorrente (68/70) ossia ad immediato ridosso della soglia di sufficienza.

In particolare, attingendo direttamente al test somministrato, risulta evidente l'erroneità del quesito **n. 27** per come riportato di seguito: *“Il candidato indichi come viene farcito nella tradizionale ricetta il "Gâteau Basque": a) confettura di fichi aromatizzata al Cointreau, b) crema pasticcera e marmellata di ciliegie, c) cioccolato e/o ricotta, d) marmellata di albicocche e crema Chantilly”* laddove la risposta indicata come esatta dalla Commissione è la lettera B *(b) crema pasticcera e marmellata di ciliegie)* benché nessuna delle opzioni risulti corretta.

Si tratta di un quesito che, nella sua errata formulazione, non si presta ad alcuna risposta esatta perché tutte **potenzialmente errate** di talché la risposta “esatta” in realtà **non esiste** ciò deponendo per la ingannevolezza/inattendibilità della valutazione esperita dalla Commissione di concorso e per la violazione della previsione concorsuale a mente della quale

ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo UNA è esatta (cfr. art. 3 del Bando).

E ciò, non solo a causa dell'utilizzo improprio/scorretto del termine "marmellata" in luogo di "confettura" operato nella pretesa risposta corretta (b) *crema pasticceria e marmellata di ciliegie*) atteso che dalle ciliegie può certo ottenersi una confettura ma, meno che mai, una "marmellata" (*sic!*), ma soprattutto, non è individuabile una sola ricetta tradizionale.

Invero, dalla consultazione della fonte normativa contenente le relative definizioni (cfr. la direttiva europea n. 113 del 2001 - **All. 15**), si noterà come per "marmellata" si intenda una *"mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze"* mentre la "confettura" è ottenuta da una mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di **frutta** e acqua di talché l'espressione "marmellata di ciliegie" è certamente errata; lo stesso dicasi quanto alla "ricetta tradizionale" atteso che è noto ai più che le ricette ufficiali sono due (**All. 16**).

Del pari, le medesime censure sono dispiegabili avverso il quesito n. **29** che testualmente recita: *"Il Pacchetto Igiene su cui si basa l'attività dell'OSA è costituito da regolamenti specifici della CE. Il candidato indichi quanti sono: a) 8, b) 4; c) 3, d) 2.*

Ebbene, secondo la Commissione la risposta esatta sarebbe la B (4), tuttavia dalla consultazione del sito ufficiale del Ministero della Salute emerge chiaramente che i regolamenti specifici della CE del Pacchetto Igiene sono il **Regolamento (CE) n. 178/2002**" del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della

sicurezza alimentare; il **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (versione consolidata); il **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; i **Regolamenti abrogati dal Reg. CE 625/2017** relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari; il **Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005** sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; il **Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005** recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n.854/2004;...”;

A ben vedere, dunque, appare evidente che i Regolamenti specifici della CE costituenti il Pacchetto Igiene siano pari complessivamente a 6 e non, invece, come erroneamente indicato dal Ministero pari a 4, non risultando, neppure in questo caso nessuna opzione qualificabile come corretta.

Va da sé, pertanto, che le risposte indicate come corretta dal Ministero sono senza riserva alcuna **errate** e andranno pertanto annullate con conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.

A riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che pur essendo rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati, non può, viceversa, ritenersi sottratta al sindacato di Codesto

Giudicante la valutazione della chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione (*"Va premesso che è rimessa al merito dell'Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito. Tuttavia non può ritenersi sottratta al sindacato la valutazione circa la chiarezza della domanda e l'univocità della risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione, posto che ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. - cfr. in tal senso Tar Milano, sez. III, n. 2043 del 04.09.2018; Cons. Stato sez. V 17 giugno 2015 n. 3060*); non trascurando poi, quanto all'ambigua formulazione, che *"l'ambiguità e la contraddittorietà delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa"* (cfr. in tal senso e, da ultima, Tar Napoli, sez. II, sentenza n. 4649 del 21.10.2020).

Del resto, condivisibile giurisprudenza ha espressamente affermato che *"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una risposta diversa, scientificamente non corretta, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela"* (cfr. Tar Lombardia, sez. I, 29.07.2011, n. 2035).

Ed ancora, circa l'**inattendibilità** scientifica dei test a risposta multipla, si è affermato *"il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione*

degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (C.d.S, sez. VI, n. 5485/2012).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa ove i concorrenti sono tutti collocati nell’ambito di pochi punti è imprescindibile “*che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione*” (T.A.R. Milano, sez. I, 29.07.2011, n. 2035; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30.09.2011, n. 4591; 28.10.2011, n. 5051).

Tale ingannevolezza, al di là dell’ormai conclamata e ripetitiva inattendibilità dei quesiti formulati, ha inciso sul punteggio del ricorrente determinando un **solo apparente mancato raggiungimento della soglia di sbarramento**, tale per cui la potenziale attribuibilità del punteggio correlato alle domande errate/ambigue e/o non previste (punti 4 per i quesiti 27 e 29 e punti 8 per i quesiti 4,6,23,34 per un totale di almeno **12 punti**) avrebbe sicuramente consentito al ricorrente il raggiungimento e vieppiù il superamento della soglia utile così consentendo la prosecuzione della selezione.

Infatti, come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, “*se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell’ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l’errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l’immatricolazione*” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28.10.2011, n. 5051 in tal senso

anche C.d.S., sez. VI, 26.10.2012, n. 5485 sul superamento della prova di resistenza, sez. VI, n. 4432/15).

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la irragionevolezza della valutazione esperita in danno del ricorrente nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichino la mancata ammissione alla successiva prova orale.

Quanto detto, infatti, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui agli artt. 1 e 3 L. 241/90 atteso che la ingannevolezza/ambiguità delle domande contestate è sintomatico di un grave vizio dell'intera procedura che si traduce anche in una assenza di motivazione.

Se, infatti, a norma dell'art. 1 L. n. 241/90 l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità nell'espletamento della procedura concorsuale ciò deponendo anche per l'insussistenza di una motivazione sostanziale.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in**

merito ai criteri di determinazione delle domande e di individuazione delle risposte asseritamente corrette.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando viepiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di atti/provvedimenti amministrativi (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla manca assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza tali da inficiare l'intera procedura.

o - O - o

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e previo ordine espresso di Codesto Ecc.mo TAR adito, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e i documenti della procedura con particolare attenzione alla batteria di test disponendo, all'uopo e in ragione della eclatante ingannevolezza dedotta, apposta verificazione sui quesiti contestati.

SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove a seguito dell'esclusione, al ricorrente, pur raggiunta/superata *de facto* la soglia di sbarramento (70/100), è stata preclusa l'utile prosecuzione del percorso concorsuale e l'espletamento della successiva prova orale nonché della prova

pratica (di **imminente calendarizzazione**) ove è effettivamente saggiata la complessiva preparazione candidati.

Parte ricorrente, pertanto, in assenza di detta pronuncia che, nelle *more* della più ampia valutazione del ricorso, consenta di partecipare alla prova orale salvaguardando anche gli interessi della P.A. da una potenziale completa caducazione della procedura, subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di proseguire nel percorso concorsuale.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice*.

Peraltro, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità del provvedimento gravato rispetto al quale appare doveroso la concessione di un provvedimento cautelare, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità della prova scritta *computer based* formulata dalla Commissione nazionale per la classe di concorso **B020** quanto ai quesiti censurati per l'accertamento del diritto del ricorrente ad **essere ammesso** alla prova orale - **mediante prova suppletiva** - di cui al concorso indetto con D.D. 499 del 21.04.2020 modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03.06.2020 n. 649, dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 01.07.2020 n. 749 nonché dal Decreto n. 326 del 09.11.2021 e, da ultimo, dal Decreto direttoriale n. 23 del 05.01.2022 per la classe di concorso **B020** (Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina) per la Regione Piemonte e, dunque, per l'utile inserimento nella graduatoria di merito finale.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio, ivi compresa la refusione del

Avv. Antonio Salerno
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
tel. 0897266356 - fax 0898422134

contributo unificato se dovuto da distrarsi in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente ricorso è assoggettato al pagamento del contributo unificato in misura pari ad € 325,00.

Salvis iuribus

Salerno, lì 01.07.2022

avv. Antonio Salerno